LA REINTEGRAZIONE NEI LICENZIAMENTI DISCIPLINARI COME REGOLA E COME ECCEZIONE LA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE TRA RIPENSAMENTI E AGGIUSTAMENTI DI TIRO.

BRUNO CARUSO LUISS E UNIVERSITA' DI CATANIA

2 ORIENTAMENTO PRECEDENTE «CHIARIFICATO»: RIGOROSO RESTRITTIVO

Il leading case: sentenza n. 12365 del 2019 rel. BOGHETICH pres. DI CERBO

L'ORIENTAMENTO SOPRAVVENUTO DI «CHIARIFICAZIONE» DEL PRECEDENTE :

-ELASTICO/AMPLIATIVO

- La sentenza leader del nuovo orientamento è la numero 11665 2022 relatrice GARRI Presidente RAIMONDI
- si è pronunciata sulla base di una precedente ordinanza interlocutoria, rel.
 PONTERIO la 14777 del 2021 sez. stralcio che ha rimesso il caso alla IV sez.
- a tale pronunciamento è seguita una raffica di altre 4 sentenze nn. 13063, 13064, 13065 del 26 aprile 2022; n. 13774, 2 maggio 2022 quasi tutte relatore AMENDOLA PRES. RAIMONDI

NUOVO ORIENTAMENTO

12365/2019

- Previsioni della contrattazione collettiva che contemplano sanzione conservativa sono vincolanti per il giudice (pt. 6) (pt. 6.1.).
- È esclusa l'analogia (pt. 8). Consentita l'interpretazione estensiva della clausola conservativa, ma alla stregua di una "particolare severità", applicazione del principio secondo cui «una norma che preveda una eccezione rispetto alla regola generale deve essere interpretata restrittivamente» (pt 8.1.).

PR. DI CERBO 11665/2022 PR. RAIMONDI

• Ove la fattispecie punita con sanzione conservativa sia delineata (...) attraverso una clausola generale il giudice dovrà riempirla di contenuto utilizzando «standard conformi ai valori dell'ordinamento ed esistenti nella realtà sociale in modo tale da poterne definire i contorni di maggiore o minore gravità» (pt. 18.4.). Valutazione che non trasmoda in un giudizio di proporzionalità, arrestandosi all'interpretazione/applicazione della norma contrattuale (pt. 18.5.)

12365/2019

- L'applicazione della tutela reintegratoria operando estensione non consentita si porrebbe in contrasto con:
- 1) lettera del comma 4 dell'art. 18 I. n. 300 del 1970.
- «la chiara ratio nel nuovo regime in cui la tutela reintegratoria presuppone l'abuso consapevole del potere disciplinare» (pt. 8.5.). L'apertura all'analogia o a un'interpretazione che allargasse la portata della norma collettiva (...) produrrebbe effetti contrari a quelli chiaramente espressi dal legislatore in termini di esigenza di prevedibilità delle conseguenze circa i comportamenti tenuti dalle parti del rapporto.

PR. DI CERBO 11665/2022 PR. RAIMONDI

- La suddetta *attività di riempimento* non si pone in contrasto con
- 1) Art. 18, co. 4, dal quale non si evince che la valutazione di proporzionalità della sanzione conservativa rispetto al fatto oggetto di addebito debba essere necessariamente disciplinare espressa a mezzo di una rigida tipizzazione della condotta che può essere punita con una sanzione conservativa (18.9)
- Esigenze di prevedibilità. La stessa attività di sussunzione del fatto nella fattispecie può essere effettuata dal datore di lavoro (18.10 e 18.15)

Pt. 18.16. 'Se la finalità dell'art. 18, comma 4, è quella di valorizzare l'autonomia collettiva e imporre la tutela reintegratoria nel caso di licenziamento per comportamenti che il c.c.n.l. punisce con una sanzione conservativa, allora questa funzione è svolta in misura del tutto analoga sia dai fatti specificatamente tipizzati, sia da quelli espressi in clausole generali o norme elastiche."

12365/2019 PR. DI CERBO

«al giudice non è certo inibito di trarre dal pari disvalore disciplinare della condotta addebitata rispetto a quelle punibili con sanzione conservativa secondo le previsioni collettive il convincimento che il comportamento del lavoratore non costituisca giusta causa o giustificato motivo soggettivo di licenziamento», ma potrà concedere la reintegra solo nel caso in cui il fatto contestato e accertato sia espressamente contemplato da una previsione di fonte negoziale vincolante per il datore di lavoro, che tipizzi la condotta del lavoratore come punibile con sanzione conservativa (pt. 8.2. e 8.5.)

11665/2022_{PR. RAIMONDI}

18.7. «(...) la giurisprudenza è costante nell'affermare che le disposizioni contrattuali che (contemplino) misura conservativa hanno carattere vincolante» TUTTAVIA

«vi sono contratti che contengono solo clausole generali. (La) catalogazione delle condotte è evenienza legata a fattori non prevedibili (...) in tale prospettiva la tipizzazione operata dalla disciplina collettiva non può essere di per sé decisiva e utilizzabile come elemento dirimente per tracciare i contorni ed i limiti delle diverse tutele da applicare qualora si accerti l'illegittimità del recesso» (pt. 18.7.)